

Articolo 12

## Numero di domeniche libere

- <sup>1</sup> Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.
- <sup>1bis</sup> Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell'anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.
- <sup>2</sup> Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.
- <sup>2bis</sup> Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.
- <sup>3</sup> Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.

### Premessa

La legge muove dal presupposto che il giorno settimanale di riposo deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane (art. 20 cpv. 1 LL). Ciò significa che, nel corso di un anno, il giorno settimanale di riposo corrisponde per almeno 26 volte alla domenica. Il presente articolo espone le possibilità di derogare a questa regolamentazione, stabilendo il numero delle domeniche libere che devono obbligatoriamente essere concesse nel corso di un anno e definendo i periodi di riposo compensativo che devono essere accordati. La disposizione dell'articolo 21 capoverso 4 dell'OLL 1, secondo cui le domeniche che coincidono con un giorno di vacanza non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge, fa stato anche per le fattispecie di cui al presente articolo. Per determinare il numero di domeniche libere una volta de-

dotte le vacanze, bisogna fare un calcolo proporzionale: se 52 settimane lavorative corrispondono a 26 risp. 12 domeniche libere e il lavoratore ha diritto a 4 settimane di vacanze, devono essergli concesse in più le seguenti domeniche libere:

$$\text{n. domeniche libere} = \frac{\text{n. domen. libere secondo la LL} \times \text{sett. lav.}}{52 \text{ settimane}}$$

Se ad esempio ha diritto a 26 domeniche libere ed ha lavorato 48 settimane nel corso dell'anno civile, il lavoratore ha diritto a 24 domeniche libere.

### Capoverso 1

Il numero delle domeniche libere da accordare al lavoratore durante l'anno civile è pari a quello fissato dalla legge, ossia a 26. Esse possono esse-

re ripartite irregolarmente durante l'anno ma, nel corso di un trimestre, deve esserne concessa almeno una. Giorni festivi infrasettimanali non vengono contati per raggiungere questi numeri di domeniche libere.

### Capoverso 1<sup>bis</sup>

Questo capoverso fissa il numero minimo di domeniche libere per anno civile a 18. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. In compenso, durante l'anno deve essere concesso 12 volte un riposo di almeno 59 ore consecutive che, in aggiunta alle 11 ore di riposo giornaliero comprenda un sabato e una domenica interi (11 ore + 2 x 24 ore). La domenica è l'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica (cfr. art. 18 cpv. 1 LL). Con il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati o della loro rappresentanza nell'azienda, questo intervallo di 24 ore può essere anticipato o differito di un'ora al massimo (cfr. art. 18 cpv. 2 LL).

### Capoverso 2

È possibile ridurre a 12 il numero delle domeniche libere da accordare al lavoratore durante l'anno civile e ripartirle in modo irregolare. Nelle settimane durante le quali non viene concessa una domenica libera o nella settimana successiva a una domenica lavorativa, deve essere accordato, immediatamente dopo un riposo giornaliero, un tempo di riposo compensativo di 36 ore consecutive. La durata di quest'ultimo ammonta così complessivamente a 47 ore.

### Capoverso 2<sup>bis</sup>

È possibile ridurre a 12 il numero delle domeniche libere da accordare al lavoratore durante l'anno civile e ripartirle in modo irregolare. Nelle settimane durante le quali non viene concessa una domenica libera o nella settimana successiva a una domenica lavorativa va concesso, immediatamente dopo le undici ore di riposo giornaliero, o un periodo di riposo settimanale di almeno 36 ore consecutive (in tutto 47 ore), o di almeno 24 ore consecutive (in tutto 35 ore) per due volte.

### Capoverso 3

Questa disposizione consente di ridurre a 4 il numero delle domeniche libere da accordare al lavoratore durante l'anno e di ripartirle irregolarmente. Per operare una tale riduzione occorre tuttavia che nella media dell'anno civile valga la settimana di cinque giorni (v. commento all'articolo 22 OLL 1). Nel caso in cui nella media dell'anno civile la settimana di cinque giorni non fosse garantita, si applica l'articolo 12 capoverso 2 al posto dell'articolo 12 capoverso 3.